

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 1949

(23ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O. » (N. 454):

PRESIDENTE	Pag. 155
SEGGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	155
MENGHI	156

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni nel bacino del Volturno autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 » (N. 448):

PRESIDENTE	149
ANGELINI Nicola, <i>relatore</i>	149, 155
BOSCO	151, 154
SEGGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	152, 153
MENGHI	153, 154
CONTI	153
MILILLO	154

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carelli, Conti, Carbonari, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Nacucchi, Oggiano, Ristori, Piemonte, Rocco e Salomone.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Bosco.

Sono altresì presenti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 » (N. 448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini Nicola.

ANGELINI NICOLA, *relatore*. Onorevoli senatori, all'Opera nazionale combattenti ven-

ne, fra l'altro, assegnato il compito di concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo specialmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire l'esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola.

Per raggiungere tale finalità l'Opera nazionale combattenti poteva chiedere il trasferimento in sua proprietà o l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine di beni immobili soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiari e di utilizzazioni industriali.

Nel regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, all'articolo 16 veniva stabilita la relativa procedura che, per la dovuta garanzia dei diritti delle parti, richiedeva molti incombeni, motivo di lungaggini, incombeni che si possono riassumere in:

- a) domanda con indicazione degli immobili e dell'offerta per ciascuno immobile;
- b) relativo piano sommario per trasformazione;
- c) notifica della domanda ai proprietari ed a chiunque avesse vantato sugli immobili diritti reali, secondo le risultanze dei registri catastali ed immobiliari;
- d) notifica della domanda all'Intendente di finanza;
- e) la dovuta pubblicità attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed affissione nell'Albo pretorio dei Comuni dove erano ubicati i beni;
- f) possibilità di opposizione da parte degli interessati;
- g) decisione del Collegio provinciale e centrale arbitrale.

Il legislatore, inoltre, ritenne pure opportuno regolare anche l'istituto delle occupazioni temporanee.

Infatti, con l'articolo 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, veniva stabilito che, su richiesta dell'Opera nazionale combattenti, qualora fosse stata riconosciuta l'urgenza, la stessa Opera poteva essere autorizzata ad occupare in via provvisoria i beni immobili di cui essa avesse ottenuto in precedenza il nulla osta prescritto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291.

Il successivo articolo 5 stabiliva che i provvedimenti di occupazione « sono immediatamente esecutivi e non suscettibili di gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria ». La immediata esecutività e l'esclusione di qualsiasi gravame in via amministrativa e giudiziaria costituiscono i connotati tipici dell'arbitrio del potere esecutivo durante il regime fascista.

Unico temperamento a tale interferenza dell'esecutivo nella sfera dei diritti privati era costituito dall'articolo 7 dello stesso decreto, il quale stabiliva che « le occupazioni non possono essere protratte oltre il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo ». Tale limitazione di carattere temporale scolpiva la provvisorietà dell'occupazione enunciata all'articolo 4 dello stesso decreto.

Senochè, con successive proroghe, di anno in anno anche tale garanzia fu praticamente soppressa in quanto con vari provvedimenti legislativi e da ultimo con decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1097, il termine della occupazione, originariamente biennale, venne protratto fino al 15 aprile 1949.

Mentre l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste nella seduta del 2 aprile 1949, in risposta all'interrogazione di un senatore, annunciò in Senato che nessuna proroga sarebbe stata ulteriormente concessa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, aderendo ad una richiesta dell'Opera nazionale combattenti motivata da speciali necessità contingenti, ha presentato il disegno di legge in esame, per ottenere un'ulteriore proroga di un anno alle occupazioni effettuate nel bacino del Volturno. Pur consigliando di aderire a tale richiesta, ritengo però di dovere sottolineare che nessun'altra proroga del genere dovrebbe essere in avvenire concessa, in quanto lo stato di guerra nel bacino del Volturno è praticamente cessato dalla fine del 1943, onde dopo il 15 aprile 1950 nessuna giustificazione dovrebbe essere più ammessa per consentire nuove proroghe.

È inoltre da rilevare che dalla relazione del disegno di legge (vedi in particolare l'ultima frase della prima colonna a pagina 2) il competente Ministero partiva dalla previsione, non realizzatasi, che il disegno di legge proposto sarebbe stato approvato, promulga-

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª RIUNIONE (13 luglio 1949)

to e pubblicato, prima della scadenza del termine previsto nel decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1097, e, cioè, prima del 15 aprile 1949. In tale previsione fu formulato l'articolo unico del disegno di legge che configura la proroga come un prolungamento del termine che andava a scadere il 15 aprile 1949.

È accaduto, invece, che il disegno di legge è stato presentato al Senato nella seduta del 31 maggio 1949, quando cioè il termine della durata delle occupazioni era scaduto da 45 giorni. Pertanto, dal punto di vista giuridico, a partire dal 15 aprile 1949 le occupazioni sono automaticamente decadute ed il nuovo provvedimento legislativo dovrebbe avere il carattere di autorizzare *ex novo* le autorizzazioni decadute *ope legis*.

Senonchè, una simile procedura, senza dubbio più corretta dal punto di vista giuridico, urterebbe contro notevoli inconvenienti di carattere pratico, per cui è consigliabile il ricorso alla retroattività con quei temperamenti pratici che siano atti ad eliminare le più patenti ingiustizie.

È certo che dopo il 15 aprile 1949 i proprietari, colpiti dai provvedimenti di espropriazione, avevano il diritto di chiedere, anche giudizialmente, la restituzione delle terre, o, quanto meno, del possesso giuridico delle medesime, non essendo più l'occupazione assistita dai termini di legge. Ora, quanto meno per i proprietari più diligenti, che abbiano promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile, si dovrebbe dichiarare inoperante la retroattività, tanto più che il Governo, a mezzo del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, il 2 aprile 1949 aveva pubblicamente dichiarato in Senato che nessuna proroga sarebbe stata accordata dopo il 15 aprile. Per evitare, d'altra parte, che nuovi giudizi siano promossi dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, suggerirei di chiudere alla data del 12 luglio 1949 il termine utile per proporre il giudizio di restituzione del possesso.

Alla stregua delle cennate considerazioni, l'articolo unico del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Le occupazioni in via provvisoria, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 11 novem-

bre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, già disposte nel bacino del Volturno, sono protrate dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949, e non oltre il 12 luglio 1949 ».

BOSCO. Chiedo scusa alla Commissione se protraggo il lavoro di qualche minuto, ma lo debbo fare perchè il disegno di legge riguarda il bacino del Volturno che conosco in modo particolare trattandosi di una zona che rientra nel mio collegio elettorale. Mi sembra doveroso dire una parola tanto più che il senatore, al quale fu data in proposito una risposta dal Governo in pubblica seduta, sono proprio io. Presentai una lunga interrogazione a proposito dell'Opera nazionale combattenti alla fine dell'anno scorso; al punto quinto di tale interrogazione chiedevo tra l'altro ai Ministri interessati: « se, considerato che il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, limita a soli due anni la durata massima dell'occupazione provvisoria e che, invece, tale durata di due anni in due anni si protrae da ben dodici anni, non ritengano di chiudere definitivamente il periodo delle proroghe ed abbreviare il termine in corso ».

Chiedevo dunque in via principale di abbreviare il termine ed in via subordinata che nessuna ulteriore proroga dopo il 15 aprile 1949 dovesse concedersi, per finirla, una buona volta, con questa manomorta che si è creata nel territorio della mia provincia. Il Sottosegretario di Stato, senatore Canevari, nella seduta del 2 aprile, a nome del Ministro dell'agricoltura e del Ministro della giustizia, rispondeva testualmente: « Osservo che le proroghe del termine di due anni, stabilito dalla legge come durata massima per l'occupazione provvisoria, furono determinate dalle eccezionali contingenze belliche: cessato lo stato di guerra, esse non verranno ulteriormente concesse ».

Quindi non si tratta di una formula dubitativa, ma di un impegno preciso, assoluto del Governo, che assumeva tanto maggior valore in quanto fu uno dei punti della mia interrogazione accolto favorevolmente. Questa risposta del Governo, data in seduta pubblica, ebbe

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª RIUNIONE (13 luglio 1949)

larga pubblicità tra gli interessati e tutti ritennero che con il 15 aprile 1949 sarebbero finite le proroghe. Invece ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge che concede una nuova proroga. Non metto in dubbio la buona fede del Sottosegretario e dei Ministri; si è trattato, evidentemente, di un infortunio burocratico, in quanto due uffici hanno trattato in modo diverso la pratica.

Mi domando, e faccio una pregiudiziale prima di entrare nel merito: noi parliamo tanto di buon costume democratico, di rafforzare l'autorità del Parlamento nella pubblica opinione, ci lamentiamo perchè questa autorità non è presa troppo sul serio; ciò rende indispensabile dare l'esempio, evitando contraddizioni a cui siamo andati incontro in questo caso. Dopo una risposta così precisa da parte del Governo, presentare un disegno di legge ed approvarlo a distanza di pochi giorni, è un controsenso. Nell'urto di due tesi, una a favore della proroga, l'altra contro la proroga, non è opportuno, per il prestigio stesso del Parlamento, che prevalga la tesi in contraddizione con la risposta data nell'Aula del Senato; è meglio sacrificare il modesto interesse dell'Opera nazionale combattenti a mantenere l'occupazione di poche centinaia di ettari.

Questo interesse non è rilevante perchè, venendo meno le occupazioni di cui al decreto del 1938, le conseguenze non sarebbero così gravi come sembrerebbero. Si tratta solo di questo: che il possessore, generalmente affittuario, pagherebbe il canone locatizio al proprietario del fondo anzichè all'amministrazione dell'Opera.

Comunque, insisto nel domandare se il prestigio del Parlamento non richieda di sacrificare questo modesto interesse dell'Opera per mantenere la parola data dal Governo, rifiutando di accordare la proroga che ci è stata richiesta ad occupazioni che ormai durano da 11 anni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi permetto di fare rilevare al senatore Bosco che non si tratta di decisioni prese da due uffici differenti. Il fatto è che l'Opera nazionale combattenti presentò al Ministero la richiesta di proroga, quando la risposta al-

l'interrogazione del senatore Bosco era stata già preparata; infatti la data dell'interrogazione risale alla fine di dicembre. Ecco la ragione per cui, essendo stata presentata in marzo la richiesta di proroga da parte dell'Opera, la risposta all'interrogante non tiene conto di questa richiesta.

È stata, poi, ravvisata la necessità di concedere un'ulteriore proroga perchè i procedimenti da definire nella zona del Volturno sono ancora numerosi e riguardano in genere piccole superfici. Debbo premettere che un migliaio di ettari è stato restituito ai proprietari e si è rinunciato da parte dell'Opera all'occupazione. Quanto ai procedimenti in corso innanzi al Collegio arbitrale centrale, essi sono ancora 172 per circa 270 ettari. La lunghezza dei procedimenti dipende da due cause: dalla scarsa indennità che si dà ai componenti il Collegio arbitrale e dal fatto che il Collegio stesso è oberato da troppo lavoro.

BOSCO. Occorrerebbe modificare la legge per il Collegio arbitrale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è facile modificare la legge per il Collegio arbitrale perchè per aumentare le indennità concesse ai componenti il Collegio stesso, occorre avere il consenso del Ministero del tesoro, che è tutt'altro che proclive a tale aumento.

A parte tale questione, ritengo che, per i casi in cui i decreti di espropriazione possono essere emessi da un momento all'altro, sarebbe superfluo fare reintegrare gli espropriati in un possesso simbolico che avrebbe economicamente ben poco valore.

Oso ammettere che l'emendamento proposto dal relatore possa intervenire per i procedimenti che non sono stati ancora istituiti avanti al Collegio arbitrale centrale, ma per gli altri procedimenti trovo che sarebbe complicare inutilmente le cose e anche senza vantaggi sostanziali per coloro che si vogliono beneficiare.

Ritengo, quindi, che l'emendamento del senatore Angelini si possa accogliere solo per i procedimenti ancora da istituire avanti al Collegio arbitrale centrale, di cui alla lettera e) della relazione ministeriale.

Peraltro l'Opera nazionale combattenti si trova nella condizione di avere fatto quanto essa poteva per portare a termine i procedimenti di espropriazione e, se vi sono ancora procedimenti in corso o da istituire, non è per colpa sua, ma perchè il Collegio arbitrale non è riuscito a dirimere tutte le controversie.

MENGHI. Voglio prescindere per un momento dal groviglio giuridico in cui è caduta l'Opera nazionale combattenti. Certo è impressionante il fatto che, essendoci una *vacatio legis*, si proponga la retroattività di una legge. Tutto ciò ripugna all'animo nostro; ma, ripeto, non voglio trattare la questione giuridica.

Desidero soltanto avere qualche chiarimento circa l'attività che l'Opera nazionale combattenti avrebbe dovuto espletare per la bonifica dei terreni siti nella zona del Volturno. Da quanti anni l'Opera è entrata in possesso di questi terreni? Le bonifiche sono state fatte? È questo il punto che dobbiamo avere di mira. Se questi terreni non sono stati bonificati per colpa dell'Opera, ritengo che sia ingiustificato lasciarli all'Opera stessa.

Se invece la bonifica non è stata fatta per ragioni non addebitabili all'Opera nazionale combattenti, allora mi sembra giusto il temperamento proposto dal Ministro dell'agricoltura.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dobbiamo riflettere che la guerra ha causato gravissime difficoltà allo svolgimento dell'attività di bonifica dell'Opera nazionale combattenti, come di tutti i Consorzi. Tuttavia qualche attività è stata svolta dall'Opera nazionale combattenti, attività che è stata ripresa intensamente soltanto l'anno scorso.

In ogni modo, tornando alla questione in esame, occorre tener presente che l'occupazione è provvisoria, perchè i decreti o sono stati emessi o sono in corso di emissione; perciò si tratta di misurare l'indennità per quel periodo, al termine del quale l'occupazione provvisoria verrà a cessare. Mi permetto far notare alla Commissione che tale periodo potrà essere di 15 giorni, un mese o poco più per i gruppi considerati nelle lettere *b*) e *c*), di cui alla relazione ministeriale, cioè, per i casi in cui, essendo stati definiti i procedimenti, i

decreti di trasferimento di proprietà o sono stati emanati o sono in corso di emanazione. Lo stesso si può dire per il gruppo di cui alla lettera *d*), sempre della relazione ministeriale, cioè per i procedimenti in corso innanzi al Collegio arbitrale centrale, per cui può darsi che dal giorno della presentazione del disegno di legge in esame sino ad oggi siano stati già emanati i decreti di trasferimento di proprietà.

Per questi casi il ritorno nel possesso non può avere alcuna importanza. Per quelli della lettera *e*), cioè per i procedimenti ancora da istituire avanti al Collegio arbitrale centrale, ritengo che l'occupazione provvisoria possa avere un significato tangibile e che possa portare ad una non indifferente indennità di occupazione. Per i casi, quindi, di cui alla lettera *e*) ritengo che quella suggerita dal relatore Angelini sia in realtà una via di uscita, perchè l'occupazione provvisoria si potrà protrarre per un periodo piuttosto lungo e occorre tutelare i diritti acquisiti tra il 15 aprile e il 12 luglio dell'anno in corso.

Accetto, perciò, l'emendamento proposto dal senatore Angelini, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti innanzi al Collegio arbitrale centrale.

CONTI. Vorrei sapere dove il Collegio arbitrale centrale risiede e da chi è presieduto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Risiede a Roma ed è presieduto da un Presidente di Sezione.

CONTI. Questi provvedimenti rientrano nei programmi di espropriazioni per bonifica, di riforma fondiaria e agraria e via dicendo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rientrano nel piano generale di colonizzazione dell'Opera nazionale combattenti.

CONTI. Perciò tutto quello che viene dai terzi è intralcio, molestia per questa grande opera che si deve compiere?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È una molestia a puro titolo negativo, senza interesse per alcuno, perchè per i procedimenti già definiti in seguito ai quali sono in corso i decreti di trasferimento di proprietà, di cui alla lettera *c*) della relazione ministeriale, non avrebbe praticamente alcun valore reintegrare nel possesso i proprietari per

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª RIUNIONE (13 luglio 1949)

un periodo di uno o due mesi: ciò creerebbe contestazioni con un risultato pratico quasi nullo, dato che si tratta di proprietà minime; costerebbe più la contestazione che non il contenuto della stessa.

Per i provvedimenti in corso innanzi al Collegio arbitrale centrale di cui alla lettera d), il Collegio stesso sta decidendo; si è quindi in via di emanare provvedimenti definitivi. Anche in tal caso la contestazione potrebbe essere più costosa di quella che non sia l'entità del provvedimento. Solo per i provvedimenti ancora da istituire avanti al Collegio arbitrale centrale, di cui alla lettera e), il tempo dell'occupazione (provvisoria potrebbe essere molto più lungo, anche di uno o due anni, ed è giusto rispettare i diritti quesiti, liquidando l'indennità. Qui c'è un interesse economico rilevante e non si tratterebbe di una mera contestazione a vuoto. Noi non vogliamo certo danneggiare questi proprietari.

CONTI. Non posso che associarmi alle rassicuranti parole del Ministro.

BOSCO. Il senatore Menghi ha domandato quale è lo stato attuale dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti e coloro che detengono materialmente la terra nel bacino del Volturno. Pur essendo cominciata nel 1939 la opera di appoderamento, non è stato stipulato ancora alcun contratto di concessione definitiva. Non c'è un poderista che, come è avvenuto invece nella zona di Latina, abbia nelle sue mani la terra, cioè abbia raggiunto lo scopo della legge del 1926.

La maggior parte dei terreni sono in affitto, di modo che l'Opera nazionale combattenti ha avuto il privilegio di poter disdettare il fittavolo che non può chiedere la proroga; percepisce un canone annuo di affitto che si aggira sulle 30.000 lire l'ettaro, consistendo in 4 o 5 quintali di grano per ettaro.

Tutta la differenza delle conseguenze giuridiche tra la mia tesi e quella dell'onorevole Ministro è che, fin tanto che non si è perfezionato l'esproprio (siccome l'occupazione non significa trasferimento di proprietà, tanto è vero che durante questo periodo di intervento il proprietario paga ancora le tasse mentre l'Opera nazionale combattenti percepisce il reddito), il fittavolo invece di versare il canone nelle mani dell'Opera, lo dovrebbe dare

al legittimo proprietario che perderà il suo diritto di proprietà solo quando il decreto di trasferimento verrà emanato.

Per il periodo dopo il 15 aprile dovrebbe operare l'emendamento proposto dal senatore Angelini: tale emendamento già per sua natura è anormale, perchè tende a dar valore retroattivo alla norma del 15 aprile 1949. Il Ministro vuole limitarlo, e, praticamente, ciò facendo, non dà assolutamente niente, perchè, a quanto mi consta, giudizi in corso alla data di oggi per terreni che non sono stati sottoposti a procedimenti di espropriazione non esistono. È chiaro perciò che la norma non avrà valore pratico. Se alla data di oggi in cui mettiamo questo blocco esistessero già delle domande, allora la norma avrebbe un valore; ma se non ne esistono è inutile ingannare il prossimo. Ora, per quanto è a mia conoscenza, non sono in corso procedimenti di restituzione di possesso per terreni che l'Opera non ha intenzione di espropriare; quindi con l'emendamento all'emendamento la norma non avrebbe portata pratica; tanto varrebbe allora approvare integralmente il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa le obiezioni sollevate dal senatore Bosco non sarebbe male che io assumessi precise informazioni. Il senatore Bosco si è riferito espressamente a un dato di fatto: se esso fosse esatto, potrebbe essere inutile approvare l'emendamento proposto.

MILILLO. Mi pare che le spiegazioni del Ministro siano state esaurienti: o ci sono procedimenti in corso, e allora siamo tutti d'accordo che non bisogna creare intralci acchè siano emanati i decreti di espropriazione, oppure ci sono procedimenti ancora da istituire, ed allora mi sembra opportuno l'emendamento proposto.

MENGHI. In riferimento al desiderio già espresso dal Ministro di voler assumere ulteriori informazioni, faccio la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge, fatta dal senatore Menghi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

ANGELINI NICOLA, *relatore*. Il testo definitivo dell'emendamento da me presentato, in relazione anche alla proposta di emendamento fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, potrebbe essere il seguente: «...dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento di cui il relatore ha dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo, risultante dall'emendamento ora approvato:

Articolo unico.

Le occupazioni in via provvisoria di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, già disposte nel bacino del Volturno, sono protrate dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O. » (N. 454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 182,

che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O. ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che il relatore di questo disegno di legge, senatore Tartufoli, ha scritto una lettera scusandosi della sua assenza, perchè impegnato in un'altra Commissione. Essendo presente il Ministro, egli potrebbe darci qualche chiarimento in proposito.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura ha sostituito l'antico Istituto internazionale di agricoltura. A questa Organizzazione partecipano i Paesi delle Nazioni Unite ed altri Paesi, come ad esempio l'Italia che non è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La nostra partecipazione fu sanzionata con la legge 16 maggio 1946, n. 546, e con tale partecipazione abbiamo ottenuto una posizione che, se non è di preminenza, per lo meno è ora a nostro vantaggio. Siamo riusciti a mantenere a Roma la sede dell'Organizzazione Europea e la Biblioteca dell'antico Istituto di agricoltura. La legge con la quale si sanzionava la nostra partecipazione alla F.A.O. fu seguita da una seconda legge, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituì l'organo italiano della F.A.O., perchè presso ogni Stato membro vi è un Comitato nazionale di collegamento. Il presente disegno di legge ha per scopo il finanziamento di questo Comitato nazionale di collegamento. Lo stanziamento di 26 milioni è stabilito per l'esercizio finanziario 1948-49: a decorrere dal primo luglio 1949 il contributo, per lo stesso fine, è stabilito nella somma di lire 22 milioni.

Raccomando l'approvazione del disegno di legge perchè siamo nella condizione di non poter pagare i funzionari addetti alla F.A.O. Alcuni di questi sono funzionari di Stato e continuano ad avere lo stipendio dal Ministero da cui dipendono, mentre gli altri non sono funzionari statali e pertanto, se il disegno di legge non fosse approvato, non saremmo in grado di poterli retribuire.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che la quinta Commissione Finanze e tesoro non ha fatto alcuna osservazione in merito al disegno di legge in esame.

MENGHI. Io non sono del tutto favorevole al disegno di legge, perchè è chiaro che ne va di mezzo il prestigio del nostro Paese. C'è anche la fondata speranza che finalmente possa essere ricostituito l'Istituto internazionale di agricoltura.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale; metto ai voti gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in lire 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero. L'autorizzazione di cui all'articolo 8

del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta di lire 26.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo è di lire 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.